



**COMUNE DI CALCINAIA**  
- Provincia di Pisa -

## **Regolamento**

### **Per la concessione in uso della Sala**

### **"James Andreotti"**

#### **Art. 1 – Finalità**

Il Comune di Calcinaia concede in uso temporaneo la Sala "James Andreotti", ubicata al 1° piano dell'immobile "Ex Fornace Leoncini" in Fornacette, per lo svolgimento e l'accoglienza di iniziative di natura culturale (convegni, conferenze stampa, seminari, incontri letterari, musicali, teatrali, presentazioni, ...); esposizioni d'arte; incontri di carattere economico, tecnico, scientifico, sociale. L'uso del locale in oggetto è prioritariamente riservato al Comune di Calcinaia per le proprie attività istituzionali. L'utilizzazione da parte di terzi è concessa secondo i calendari ed i periodi temporali di disponibilità esistenti.

Il Comune di Calcinaia si riserva la facoltà di non concedere la struttura qualora ritenga che dalle finalità della manifestazione derivi un conflitto di interesse o un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative.

E' fatto assoluto divieto di svolgere all'interno della sala attività commerciali di qualsiasi natura.

#### **Art. 2 – Richieste per uso sala**

Le richieste di uso della sala, redatte su apposito modulo e sottoscritte anche per accettazione del presente atto di organizzazione, devono essere presentate al Comune di Calcinaia – Ufficio Cultura – di norma almeno 10 giorni solari prima della data di utilizzo.

Nell'accoglimento delle richieste, verrà tenuto conto dell'ordine temporale delle prenotazioni presentate al Protocollo generale dell'Ente.

La richiesta di concessione d'uso temporaneo dei locali deve contenere, a pena di non accoglimento, l'indicazione nominativa per la quale è richiesto l'uso dell'ambiente, specificando la data o le date di impiego, l'orario di utilizzo, il numero di persone che si prevede di ospitare, il tipo di iniziativa che verrà realizzata e la finalità non profit della stessa.

Il richiedente deve garantire – a propria cura e spese – la costante presenza di personale che sappia effettuare operazioni di primo soccorso e di intervento in caso di incendio, utilizzando le attrezzature d'estinzione messe a disposizione nel locale. Detto personale si impegna a controllare che non siano modificati od ostacolati i percorsi di accesso / uscita alla / dalla sala.

Gli spazi concessi devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'iniziativa di cui si fa richiesta.

Allorché la domanda è stata accolta, il concessionario assume la responsabilità della vigilanza del locale e diventa a tutti gli effetti di legge custode dell'ambiente comunale concesso in uso.

### **Art. 3 – Tariffa**

La tariffa per l'uso della sala è comprensiva dell'uso della sala e dell'impianto di amplificazione, dei costi di riscaldamento, illuminazione, aria condizionata e pulizie.

La ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa deve essere allegata alla richiesta per l'uso della sala.

Sono esonerati dal pagamento l'Istituto Comprensivo "M. L. King" e la Banca di Credito Cooperativo di Fornacette.

Sono a carico del concessionario le eventuali spese di allestimento, lavori di facchinaggio, noleggio di arredi, e di sorveglianza.

### **Art. 4 – Uso della sala**

Durante l'utilizzo dello spazio concesso non è consentito:

1. l'affissione di cartelli, striscioni o fondali sui muri o sui rivestimenti della sala o dell'ingresso, salvo che non siano predisposte apposite basi di appoggio;
2. ingombrare in qualsiasi maniera lo spazio di uscita, le scale per accedere alla sala;
3. spostare le attrezzature antincendio;
4. spostare e/o occultare le opere d'arte presenti;
5. fumare;
6. apportare alcuna modifica all'attuale disposizione degli arredi esistenti;
7. fare schiamazzi sia negli spazi di accesso alla sala (scale, ingresso) che nella sala stessa;
8. introdurre animali.

L'introduzione nella sala di macchinari, strumenti, addobbi, ecc. deve essere specificatamente autorizzata.

Al termine del periodo di utilizzo, il richiedente dovrà riconsegnare la sala, i locali annessi e le attrezzature, perfettamente funzionanti e nello stato d'uso in cui li ha ricevuti. Qualora fosse stato arrecato qualche danno, dovrà darne tempestiva segnalazione al Comune concedente, che provvederà a quantificare lo stesso e richiedere il pagamento della relativa somma al concessionario da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla data della contestazione del danno arrecato.

In ogni caso al momento della riconsegna della chiavi da parte del soggetto che ha utilizzato lo spazio, viene effettuato un sopralluogo in contraddittorio con la presenza di un dipendente comunale per verificare l'esistenza di eventuali danni arrecati alle cose.

### **Art. 5 – Autorizzazioni previste dalla normativa vigente**

Il richiedente deve provvedere direttamente a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza, con esonero del Comune di Calcinaia da ogni responsabilità conseguente.

### **Art. 6 – Danni al patrimonio comunale, a terzi**

Il richiedente deve rispondere di eventuali danni di qualsiasi entità arrecati alla proprietà Comunale, a cose o persone, ammanchi e manomissioni verificatisi nel periodo di utilizzo della Sala e dovrà tenere indenne il Comune da eventuali pretese di terzi al riguardo. E' ad esclusivo carico del concessionario la responsabilità civile e penale per danni che possano derivare dall'attività per lo svolgimento della quale la Sala è concessa, restando quindi l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

Il richiedente dovrà integralmente rimborsare al Comune di Calcinaia la spesa da esso sostenuta per le riparazioni e/o ripristini.

In relazione alle caratteristiche e alla durata della manifestazione e/o dell'utilizzo oggetto della concessione del locale, il Comune di Calcinaia ha la facoltà di chiedere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale di importo pari ad € 250,00.

Il materiale eventualmente lasciato presso la sala dovrà essere ritirato entro le 24 ore lavorative successive alla manifestazione. Dopo tale periodo il Comune provvederà ad eliminarlo, addebitandone i costi.

Ai firmatari della richiesta di uso della sala è fatto divieto di sub-concessione dello spazio.

#### **Art. 7 – Mancato utilizzo**

Qualora il richiedente non intenda utilizzare il locale secondo il calendario programmato o rinunci al suo utilizzo, deve comunicarlo tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data stabilita, pena il mancato rimborso di quanto eventualmente versato, fatti salvi gli eventi di forza maggiore idoneamente documentati.

#### **Art. 8 – Revoca**

Il Comune di Calcinaia ha facoltà di revocare la concessione già accordata, e comunque con un preavviso di almeno quarantotto ore, in relazione a cause di forza maggiore, che rendano indisponibile la sala concessa.

In tale eventualità è restituita la tariffa già versata.

Il richiedente non può pretendere alcun risarcimento dei danni, né esperire azioni di rivalsa per spese od altro sostenute in proprio.

\*\*\*\*\*